

CONTRATTO DI PATROCINIO

TRA

Il COMUNE DI TRINITAPOLI, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del 1[^] Settore - Servizio Contenzioso, avv. Angela M. Montanaro, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in P.zza Umberto 1[^] n. 7, d'ora innanzi indicato come "Comune", codice fiscale 81002170710

E

l'avv. _____ nato a _____ il _____
_____ domiciliato in _____ alla via _____,
iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di _____ al n. d'ord. _____ codice fiscale _____
p. iva _____, iscrizione Cassa di Previdenza nr. _____ del _____, **certificazione di regolarità contributiva della Cassa Forense n. _____ del _____** tel. _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____, d'ora innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.01.2025 l'Amministrazione Comunale ha conferito atto di indirizzo al Responsabile del I Settore per procedere al conferimento di incarico legale per promuovere azioni legali finalizzate alla tutela della dignità e onorabilità dell'Immagine dell'Ente con ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via giudiziale e stragiudiziale qualsiasi azione ritenuta opportuna;
- che, in esecuzione di detta deliberazione di Giunta Comunale, Il Sindaco avente rappresentanza legale dell'Ente, con nota prot. n. 3033 del 12.02.2025, *considerata la particolarità della controversia ovvero dell'incarico per la novità del thema decidendum " tutela dell'immagine dell'Ente"*, ha chiesto al Responsabile del I Settore di *valutare il conseguente affidamento a professionisti, non inseriti in elenco, di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, previa indagine di mercato. Fermo restando l'applicazione dei compensi come, attualmente, disciplinati;*
- che la suddetta richiesta trova rispondenza nella direttiva per la rappresentanza in giudizio del Comune di Trinitapoli approvata con delibera di G.C. n. 151 del 23.11.2017 al punto 3;
- con determinazione n. 12 del 20-02-2025, il Comune di Trinitapoli decideva per la novità del thema decidendum e per la complessità dell'incarico, di non tenere conto dell'Elenco degli avvocati, e nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di approvare la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di *professionisti di chiara fama, cultori della materia relativa alla tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione e cattedratici cui affidare la fase stragiudiziale .*

Tenuto conto che:

- il Sindaco, rilascerà la procura ad litem in favore dell'avv. _____, difensore del Comune di Trinitapoli nel procedimento *de quo*,

- l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- Il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, ha approvato il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 247 del 31.12.2012*”.
- L'art. 1 commi 487 e 488 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto nell'alveo della L. 247/2012 il principio dell'equo compenso al fine di garantire la prestazione professionale nella propria qualità e quantità.
- si applicheranno le tariffe di cui alla delibera di G.C. n. 67 del 22-05-2018 con la quale è stato recepito il nuovo D.M. Giustizia n.37/2018 che ha introdotto l'obbligatorietà dell'equo compenso e, conseguentemente, è stato stabilito di ridurre al 50% i compensi di cui alla tab. ministeriale allegata,
- Il D.M. 13 agosto 2022, n. 147 del Ministero della Giustizia ha approvato il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- con determina gestionale n. 24/2023 sono state recepite le nuove tariffe forensi di cui al D.M. n.147/2022, ridotte al 50%, giusta equo compenso.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

- Oggetto del presente incarico è la difesa legale per promuovere azioni finalizzate alla tutela della dignità e onorabilità dell'Immagine dell'Ente con ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via giudiziale e stragiudiziale qualsiasi azione ritenuta opportuna;
- L'incarico al professionista è affidato per il procedimento de quo nel quale la controversia deve essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

- Il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco pro-tempore riporterà condizioni e limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista, o in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
- **Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche il Comune che si esprimerà in merito a mezzo di determinazioni dei dirigenti competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l'adeguata comunicazione al professionista.**

Articolo 3 (Rapporti con il Comune ed obblighi del professionista contenuti negli art.3 e 4 dell'Avviso)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune – Servizio Contenzioso– di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico, senza alcuna richiesta ultronea dell'ufficio.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune oltre quelli di/delle controparte/i.

1. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio. In assenza di tutti i documenti l'Ufficio Contenzioso non procederà alla liquidazione del compenso professionale.
2. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell'Ente, interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio Contenzioso.
3. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno due incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art.4 e come tali rientranti nell'alveo dell'incarico ricevuto.
4. Il professionista ha l'obbligo, altresì, di procedere ad una relazione sintetica relativa alla controversia da inoltrare a scadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno) all'ufficio contenzioso sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata. L'omissione della relazione costituisce risoluzione del contratto.
5. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune di Trinitapoli; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Ente per tutto il periodo della durata del presente incarico.
6. Il professionista dichiara, altresì, che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, è in regola con il versamento dei contributi presso la Cassa Forense.
7. L'incarico conferito potrà essere revocato per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense
8. L'incarico può essere revocato per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'elenco del professionista singolo o dello Studio Associato.
9. Il professionista dovrà presentare parcella pro- forma specificando le voci di tariffa professionale applicate.
10. E' fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, l'osservanza delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca dell'incarico.
11. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato della difesa deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

E' fatto altresì' obbligo al professionista di:

- a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

- b) di indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- c) di formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente.
- d) Di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare, pec come già previsto nell'alveo dell'art. 4 comma 22.
Si hanno per conosciuti e, come tali, accettati gli obblighi comunque previsti nell'avviso e contenuti negli articoli 3 e 4.

Articolo 4 (Compensi)

Il Comune nella corresponsione dei compensi professionali applica i compensi individuati dal D.M. n. 55/2014 del Ministero della Giustizia, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 con il quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ridotti del 50% giusta equo compenso, senza possibilità di aumento, sia per i giudizi che si concludono con esito positivo che per quelli con esito negativo:

VALORE DELLA CAUSA - Indeterminabile

Compensi:

- fase stragiudiziale: € 1.205,00 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA
 - studio della controversia: € 425,50 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA
 - fase istruttoria e/o di trattazione: € 520,00 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA
 - fase decisionale: € 709,00 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA
- per un totale di € 2.859,50 oltre rimb. forfett., CAP ed IVA e così per € 4.172,35

Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso sopra determinato nelle rispettive ipotesi, decurtato dal 25% al 50% per l'attività relative alle fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito.

Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte le somme dovute a titolo di IVA e CAP, e le spese per il contributo unificato.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 in materia di rimborso spese per trasferta.”

Si precisa che per spesa di trasferta, alla luce dell'art. 11 del Decreto vigente si deve intendere il rimborso delle spese necessarie calcolate ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, per raggiungere, dal luogo dove il professionista svolge l'attività in modo prevalente, la sede dell'Autorità Giudiziaria presso cui si celebra la causa, e comunque sempre che questa sia al di fuori del distretto della Corte di appello di appartenenza. Nulla spetta al professionista qualora si trasferisca all'interno della stessa Corte di Appello di appartenenza.

Nell'arco dello stesso anno – il cui termine iniziale decorre dal conferimento del primo incarico – allo stesso professionista non potranno essere riconosciuti incarichi il cui valore complessivo superi € 15.000. In caso di superamento della soglia annuale, l'ufficio effettuerà una proposta

all'avvocato atta al riconoscimento della somma del compenso rinveniente dalla differenza tra quanto maturato e quanto indicato nella soglia di sbarramento, che potrà in quanto tale essere accettata dal professionista. In caso di rifiuto, l'Elenco dei professionisti verrà utilizzato attingendo al professionista successivo indicato nell'Elenco.

Articolo 5 (Pareri– attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza ovvero nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione dell'atto, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnarne il provvedimento giudiziario, senza compenso aggiuntivo.

Art. 6 (Cause connesse o seriali)

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito all'art.4 per il primo giudizio
con l' incremento:
 - del 30% per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 10 giudizi);
 - del 10% per ciascun ulteriore giudizio (oltre i primi dieci fino ad un massimo di venti) e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.
2. Nell'ipotesi di cause seriali, intese come gruppi di cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate valgono le ipotesi previste al comma 1 con l'incremento:
 - del 30 % per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 10 giudizi)
 - del 10 % per ciascun ulteriore giudizio (oltre i primi dieci fino ad un massimo di venti).

Art. 6 bis (Chiamata di terzi in causa)

Qualora successivamente al conferimento dell'incarico sia necessario chiamare in causa un terzo i compensi predeterminati saranno incrementati dal 20% al 30% a seconda della complessità della controversia.

Art. 7 (Incarico a più professionisti)

Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4, 5, e 6 precedenti.

Art. 8 (Acconti)

La richiesta d'acconto dovrà essere formalmente richiesta ed indirizzata al Servizio Contenzioso che, valutatane la congruità, provvederà a disporre la liquidazione previa trasmissione di corrispondente fattura elettronica.

Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio Contenzioso solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Art. 9 (Liquidazione compensi)

Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio Contenzioso la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4, unitamente a tutti gli atti di causa.

Il Servizio contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio – fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predispone il provvedimento di liquidazione, previa ricezione di fattura elettronica.

Fatte salve particolari esigenze di bilancio (riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 lett. e) TUEL), l'ufficio Ragioneria del Comune provvede all'emissione del mandato entro i successivi 30 giorni.

La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13 Agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011.

È obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai sensi della delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto “Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010”, aggiornata con delibera Anac n. 585 del 19 Dicembre 2023, per la quale anche gli affidamenti di incarichi di rappresentanza legale sono soggetti ad obblighi di tracciabilità”. Il n. conto del professionista è IBAN_____.

E', in ogni caso, necessaria la trasmissione dei dati fiscali del professionista per procedere alla liquidazione dei compensi. In mancanza, il professionista si impegna a non procedere alla presentazione di ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione essendo ogni ritardo dovuto ad un suo inadempimento.

Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la n. _____ contratta con la compagnia di assicurazione _____ - Agenzia di _____;

Art. 10 (Revoca e recesso dall'incarico)

Il Comune di Trinitapoli può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al professionista, mediante comunicazione a mezzo pec e/o raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare. Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione della partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall'albo degli avvocati e cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento del mandato. In tali casi il Comune procederà alla revoca del mandato conferito.

Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti dell'Ente che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.

In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Art. 11 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice deontologico forense in vigore.

Art. 12 (Tutela della privacy)

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune di Trinitapoli solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso, come da dichiarazione posta a tergo del contratto di patrocinio.

Trinitapoli, __/__/__

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
(avv. Angela M. Montanaro)

Il Professionista
(avv. _____)

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e 11 del presente disciplinare d'incarico

Trinitapoli, __/__/__

IL RESPONSABILE I SETTORE
(avv. Angela M. Montanaro)

Il Professionista
(avv. _____)



CITTA' DI TRINITAPOLI
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti con il presente conferimento di incarico legale saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Trinitapoli ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per il periodo di svolgimento dell'attività correlata.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa sotto riportata sul trattamento dati personali forniti nel presente documento e alla trattazione degli stessi per le finalità di gestione relative al conferimento di incarico legale.

Lì,

FIRMA del dichiarante

Avv.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)

Il Comune di Trinitapoli, La/Vi informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i Suoi/Vostri dati personali al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua/Vostra dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Il “Titolare del trattamento” è il Comune di Trinitapoli, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trinitapoli, Piazza Umberto I, C.A.P. 76015, C.F. 81002170710, P. IVA 01417560719, PEC: protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it. Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali è lecito in quanto effettuato esclusivamente per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, “GDPR”) e per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento alle quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”). I Suoi/Vostri dati particolari e giudiziari sono trattati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9-10 GDPR nonché degli artt. 2-sexies e 2-octies del D.Lgs. 196/2003. Più precisamente, i Suoi/Vostri dati sono utilizzati relativamente a tutto il procedimento di incarico legale, di cui al procedimento a tutela dell'immagine dell'Ente e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste (es: Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., altri soggetti pubblici per finalità istituzionali, responsabili del trattamento espressamente nominati ex art. 28 GDPR ecc.). Inoltre, i Suoi/Vostri dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente in forza di quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi. I Suoi/Vostri dati sono trattati esclusivamente da personale dell'Ente espressamente designato/autorizzato ai sensi degli artt. 29 e 32-4 GDPR ed art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 “GDPR” ed, in particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il trattamento è effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni. I dati trattati vengono protetti attraverso l'impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e non sono trasferiti verso Paesi terzi. I dati sono trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento, mediante richiesta da inoltrare al Titolare del trattamento, anche per il tramite del DPO: Ing. Pietro Collevocchio i cui dati di contatto sono: tel: 08574253 email: pietro@studiocollevocchio.it. i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR (es: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione). Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed una espressa designazione ai sensi dell'art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all'esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”. L'esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003. Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Maggiori

informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.